

Messaggio 3110

Concernente la modifica della Legge sull' esercizio delle professioni di fiduciario

Onorevoli signori.
Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio ci preghiamo illustrare il disegno di legge relativo alla modifica di alcune disposizioni della Legge sull' esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984 (LF).

Nell' ambito dell' applicazione della menzionata normativa, sono emerse alcune difficoltà originate in particolare da un rigoroso ossequio degli art. 3 cpv. 1 lett. d) e 4 lett. b), c) e d):

Art. 3 cpv. 1 lett. d)

Importanti società fiduciarie, inoltrando la domanda di autorizzazione a norma dei combinati art. 1, 2 e 3 LF, hanno manifestato giustificate preoccupazioni in ordine all' applicazione dell' art. 3 cpv. 1 lett. d) LF. Dette società fanno rilevare che nel loro Consiglio di amministrazione siedono personalità di spicco del mondo universitario, bancario e professionale che si occupano esclusivamente della politica generale dell' azienda e non esplicano un' attività diretta nel quadro aziendale. Questa è affidata alla direzione.

Orbene se questa netta distinzione tra la sfera d' azione del Consiglio di amministrazione e della direzione ossequia il principio sancito dall' art. 3 cpv. 2 lett. a) della LF sulle Banche e segnatamente dall' art. 8 cpv. 2 del relativo regolamento e corrisponde oramai all' assetto organizzativo tipo delle grandi società anonime, va d' altro canto rilevato che le società fiduciarie organizzate in tal guisa non assolvono i requisiti dell' art. 3 cpv. 1 lett. d) (almeno un membro del Consiglio di amministrazione deve svolgere la sua attività professionale principale per la società), sicché allo stato attuale della legislazione si dovrebbe negare loro l' autorizzazione.

La situazione è assurda (avremmo fuori legge alcune delle principali società fiduciarie), s' impone dunque con urgenza una modifica legislativa nel senso di prevedere all' art. 3 cpv. 1 lett. d) che allorché la conduzione delle attività fiduciarie è interamente affidata alla direzione, la società possa usare il termine fiduciario o un termine simile ecc. se almeno un membro della direzione è titolare di un' autorizzazione, esplica effettivamente la sua attività professionale in tale azienda ed ha il diritto di firma.

A proposito del quale ultimo diritto va osservato che, per evitare abusi e in particolare per parare al rischio che nell' esercizio dell' attività fiduciaria la direzione abbia eccessivamente a dipendere dal Consiglio di amministrazione, è importante che il membro della direzione autorizzato goda di una sufficiente autonomia. Se infatti nell' ipotesi contemplata nessun membro del Consiglio di amministrazione è titolare di autorizzazione e non può quindi operare da fiduciario, il consiglio può nondimeno esercitare una forte pressione sui membri autorizzati della direzione se vien loro conferito unicamente il diritto di firma collettivo con un consigliere di amministrazione.

E' indispensabile che il membro della direzione, autorizzato a norma della LF, abbia o la firma individuale o almeno la firma collettiva con un altro membro della direzione. Per questi motivi proponiamo che il testo dell' art. 3 cpv. 1 lett. d) venga riformulato nel modo seguente:

"In una società anonima almeno un membro del Consiglio di amministrazione o, se la conduzione delle attività fiduciarie è interamente affidata alla direzione, almeno un membro della stessa al quale dev' essere conferita la firma o individuale o collettiva con altro membro della direzione".

Art. 4 lett. b)

La lettera b) dell' art. 4 LF nella sua attuale formulazione dà adito a confusione per quanto riguarda le società finanziarie a carattere bancario.

Queste società non si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali e come tali non

sottostanno all' autorizzazione a tenore della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LFB), ma unicamente agli articoli 7 e 8 della stessa (art. 1 cpv. 2 lett. a), Il frase; art. 7 cpv. 5 e art. 8 cpv. 1). Gli art. 7 e 8 LFB concernono unicamente le relazioni delle banche e degli istituti finanziari a carattere bancario con la Banca Nazionale e non impongono né delle misure di tutela verso i terzi né dei controlli di capacità. L' art. 7 LFB conferisce alla Banca Nazionale la competenza di accertare dati statistici per procurarsi una panoramica completa sulla realtà bancaria svizzera. Scopo di questa competenza è di facilitare l' adempimento del compito principale della Banca Nazionale descritto all' art. 39 cpv. 3 Cost. e ripreso all' art. 2 della Legge sulla Banca Nazionale (regolare la circolazione del denaro nel Paese facilitare le operazioni di pagamento e svolgere una politica di credito e una politica monetaria utili agli interessi generali della Svizzera, consigliare le autorità federali nei problemi di ordine monetario); (Bodner/Kleiner/Lutz, Kommentar zum schweizerischen Bankengesetz, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich, 1976, ad art. 7 n. 1 a 5). La Banca Nazionale non è per contro autorizzata ad assumere informazioni a puro scopo di controllo per portarle a conoscenza dell' autorità di vigilanza sulle Banche. Essa non deve nemmeno occuparsi della situazione patrimoniale o della solvibilità delle singole Banche (Reimann, Kommentar, Vorbemerkungen zum fünften Abschnitt, n. 2).

Nella misura in cui le società finanziarie a carattere bancario esercitano attività fiduciaria sottostanno perciò all' autorizzazione a norma della LF, altrimenti l' assoggettamento alla LFB, limitatamente agli art. 7 e 8, costituirebbe facile elusione alla regolamentazione cantonale in materia di fiduciari e creerebbe una disparità di trattamento a favore di tali istituti.

Per queste ragioni si propone che i collaboratori di cui alla lett. b) dell' art. 4 LF non sono soggetti ad autorizzazione solo se le banche, le casse di risparmio e le società finanziarie sono interamente sottoposte alla Legge federale sulle banche e le casse di risparmio e non solo ad alcuni suoi articoli. Verificandosi questa premessa, tutte le attività fiduciarie svolte nell' ambito degli istituti stessi - non solo di genere finanziario ma anche commercialista e immobiliare - sottostanno al controllo dell' autorità di vigilanza sulle banche (lettera 12 febbraio 1986 della Commissione federale delle banche, allegato 1).

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente: R. Respini

Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

sull' esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984; modificazione

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 2 dicembre 1986 n. 3110 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

La legge sull' esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984 è modificata come segue:

Art. 3, cpv. 1, lett. d)

d) In una società anonima almeno un membro del Consiglio di amministrazione o, se la conduzione delle attività fiduciarie è interamente affidata alla direzione, almeno un membro della stessa al quale dev' essere conferita la firma o individuale o collettiva con altro membro della direzione.

Art. 4, cpv. 1, lett. b)

b) Collaboratori e persone con compiti gestionali di banche, casse di risparmio e società finanziarie se

questi istituti sono interamente soggetti alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio, per l'attività svolta nell'ambito degli stessi istituti.

Articolo 2

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.